

V° Incontro – 14 novembre 2023

Operazioni di controllo del territorio
contro l'abbandono dei rifiuti e attività di
monitoraggio della raccolta differenziata.

Il monitoraggio sul ciclo dei Rifiuti in Campania
Alberto Grosso, Sezione Regionale del Catasto Rifiuti – UO RIUS



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

virvelle
YOUR WIDE LEARNING

 **CONAI**
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI


Ente d'Ambito Salerno
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



ABBANDONO RIFIUTI - DISCARICA ABUSIVA e DEPOSITO INCONTROLLATO

SISTEMA SANZIONATORIO




SISTEMA SANZIONATORIO

Testo Unico Ambientale **D.LGS 152/06** *ss.mm.ii.*

Parte Quarta

Titolo VI

Capo I



Art. 255 co.1

Abbandono di rifiuti

Art. 256 co. 2 e 3

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

DEPOSITO INCONTROLLATO

DISCARICA ABUSIVA



Testo Unico Ambientale **D.LGS 152/06**
Art. 255 co.1 Abbandono di rifiuti

Consiste nell'immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nel terreno o nelle acque superficiali o sotterranee.





Art. 255 Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con ammenda** da **1.000 €** a **10.000 €** . Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio."

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.



Testo Unico Ambientale **D.LGS 152/06**

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Discarica abusiva si ha tutte le volte che per effetto di una **condotta ripetuta**, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in un deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale **carattere di definitività**




DEPOSITO INCONTROLLATO comma 2

Deposito incontrollato di rifiuti si configura quando il deposito dei rifiuti non possiede i requisiti per essere qualificato quale temporaneo



DISCARICA ABUSIVA comma 3





Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, **chiunque** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto **da 3 mesi a 1 anno** o con l'ammenda da **2.600 €** a **26.000 €** se si tratta di rifiuti NON pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto **da 6 mesi a 2 anni** o con l'ammenda da **2.600 €** a **26.000 €** se si tratta di rifiuti PERICOLOSI.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto **da 6 mesi a 2 anni** e con l'ammenda da **2.600 €** a **26.000 €**. Si applica la pena dell'arresto **da 1 a 3 anni** e dell'ammenda da **5.200 €** a **52.000 €** se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti PERICOLOSI. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.





Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata


4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.



L' art. 39 del ***Codice Penale*** così recita:

‘I **REATI** si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice’.

SANZIONE PENALE



DELITTI

CONTRAVVENZIONI

I delitti, sono i reati **più** gravi, per i quali la legge prevede come sanzione penale

Si tratta dei reati **meno** gravi, per i quali il legislatore ha previsto come sanzione:

MULTA

RECLUSIONE

ERGASTOLO

ARRESTO

AMMENDA



art. 39 del *Codice Penale*



MULTA

La multa è una pena pecuniaria che può arrivare anche a cifre molto elevate.

SANZIONE PENALE

DELITTI

RECLUSIONE

La reclusione è una pena detentiva e consiste nella **privazione della libertà** personale con detenzione in carcere. In base al reato commesso, va da 15 giorni a 24 anni.

ERGASTOLO

Se la reclusione è a tempo indeterminato.



art. 39 del *Codice Penale*



AMMENDA

L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per i reati contravvenzionali, esclusivamente, alternativamente o congiuntamente all'arresto.



SANZIONE PENALE

CONTRAVVENZIONI

ARRESTO

L'arresto è una pena detentiva e consiste nella **privazione della libertà personale** con obbligo di permanenza in uno specifico Istituto. Chi è in stato di arresto è tenuto a lavorare, svolgendo un'attività - non necessariamente organizzata in carcere - che prende in considerazione e quindi si modula in base alle sue attitudini e al suo curriculum o al suo percorso professionale.



NUOVA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI AMBIENTALI artt.318 bis e ss. **d.lgs. 152/2006**



La nuova procedura di estinzione dei reati ambientali, artt.318 bis e ss. d.lgs. 152/2006, è stata introdotta con Legge n. 68 del 22 maggio 2015. Essa trova applicazione:

- 1.** alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal D. Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche;
- 2.** alle contravvenzioni previste dal T.U.A. punite con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda.

Per altro verso, deve escludersi l'applicabilità della normativa di cui agli art. 318 bis alle contravvenzioni punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.



NUOVA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI AMBIENTALI artt.318 bis e ss. **d.lgs. 152/2006**




Per ogni contravvenzione accertata, dove non ci siano elementi ritenuti sufficienti o attuali per potere ravvisare il danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno, il personale di vigilanza con qualifica di **UPG (ufficiale di polizia giudiziaria)** *procede all'individuazione delle prescrizioni atte a riportare la condotta nell'ambito della liceità, fissando un termine per la regolarizzazione.*

Questo non dovrà essere superiore al tempo tecnicamente necessario, e potrà essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a 6 mesi, in presenza di specifiche e documentate circostanze non attribuibili al contravventore.

L'UPG operante, dopo aver individuato le prescrizioni e fissato i tempi, ne richiede l'asseverazione all'Ente specializzato competente in materia ambientale (ARPAC).



Diagramma di flusso procedura ex art. 318-ter del **D.Lgs 152/06**



NUOVA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI AMBIENTALI artt.318 bis e ss. **d.lgs. 152/2006**



La procedura estintiva, che ricalca quella già sperimentata per le contravvenzioni in materia di infortuni sul lavoro (artt. 20 ss d.lgs. n.758/1994 e d.lgs n.81/2008), si pone in linea con i più recenti interventi adottati dal legislatore in un'ottica deflattiva rispetto agli illeciti penali, caratterizzati da un ridotto livello di offensività del bene giuridico protetto.

La disciplina di cui agli art. 318 bis e ss. d.lgs. n. 152/2006 risulta applicabile, in conclusione, alle seguenti fattispecie contravvenzionali contenute nel citato testo unico:

1. **art. 256 co. 1 lett. a. e co. 2**, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, e co. 6, in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
2. **art. 29 quattordices co. 3 e co. 5**, in relazione alle violazioni di v.i.a., v.a.s. e i.p.p.c.;
3. **art. 137 co. 1, 7, 9, 10, 12 e 14**, in materia di inquinamento delle acque;
4. **art. 257 co. 1 (parte prima e seconda)** in materia di omessa bonifica;
5. **art. 261 bis co. 8 (prima parte), 9, 10 e 11**, in materia di incenerimento;
6. **art. 279 co. 1, 2 prima parte, 3, 4 e 6**, in materia di inquinamento atmosferico;
7. **art. 296 co. 1 lett. a) e co. 3** in materia di combustibili.

